

DISTACCO DELL'APPRENDISTA E OBBLIGHI FORMATIVI



Si informano i Signori clienti che il Ministero del lavoro, con nota n. 1118/2019, ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di distaccare l'apprendista, soprattutto per quanto riguarda la fase della formazione.

L'apprendistato costituisce un rapporto di lavoro il cui sinallagma contempla, in maniera "fondativa", l'aspetto formativo che, pertanto, deve rimanere prevalente rispetto allo specifico interesse del distaccante allo svolgimento della prestazione lavorativa. È, pertanto, necessario contemperare l'interesse del distaccante con il prevalente interesse dell'apprendista a vedere rispettati gli impegni assunti nei suoi confronti e il suo inserimento nel contesto produttivo del datore di lavoro.

La prestazione in distacco deve, comunque, garantire all'apprendista il regolare adempimento dell'obbligo di formazione interna ed esterna, la cui responsabilità rimane in capo al datore di lavoro, nonché consentire la necessaria assistenza del tutor, necessario anche nel contesto produttivo del distaccatario, il quale deve essere posto in condizione di svolgere i compiti e le funzioni a lui assegnate dalla specifica disciplina regionale e/o collettiva, al fine di non incorrere nelle violazioni di cui all'articolo 47, comma 2, D.Lgs. 81/2015.

A livello contrattuale, il Ministero del lavoro ritiene necessaria la previsione del distacco nel piano formativo dell'apprendista, prevedendo, in particolare, il distacco anche del tutor o l'indicazione di un referente aziendale nella sede del distaccatario che si relazioni con il tutor, per consentire la piena e regolare attuazione del Piano formativo e lo sviluppo delle capacità professionali e personali dell'apprendista. Inoltre, qualora il distacco riguardi l'apprendistato di primo o di terzo livello è necessario tenere conto di quanto disposto dal D.M. 12 ottobre 2015, che, agli articoli 5 e 7, definisce gli standard formativi, il piano formativo individuale, la formazione interna ed esterna nonché la figura e i compiti del tutor aziendale e del tutor formativo.

Infine, il Ministero del lavoro esclude che il distacco possa essere motivato unicamente dalla necessità di impartire la formazione al lavoratore, con l'effetto di delegare gli aspetti formativi di tale contratto interamente a un soggetto terzo rispetto all'effettivo datore di lavoro: per prevenire possibili situazioni elusive, nonché per evitare che possano essere compromesse le finalità del rapporto di apprendistato, è necessario che il temporaneo inserimento dell'apprendista distaccato in un contesto produttivo e organizzativo diverso da quello per il quale è stato assunto, abbia durata limitata e contenuta rispetto al complessivo periodo dell'apprendistato, anche per non contraddire il principio della temporaneità del distacco.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio C.D.L. associati

di Sartor Alberto e Trivellato Patrizia